

Atto costitutivo "Ranch Gaucho Associazione Sportiva Dilettantistica di promozione sociale", in breve "Ranch Gaucho ASD APS"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trentuno del mese di agosto dell'anno duemilaventitré ore diciotto

31 agosto 2023 h. 18.00

In Spoleto (PG), nel mio studio in Viale Trento e Trieste 65. Avanti a me Dottor Giampietro GALASSI, Notaio in Spoleto (PG), iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Spoleto, Terni ed Orvieto, sono presenti:

1) Francesco Ditallevi, nato a Foligno (PG) il 4 ottobre 1976, e residente a Civitella di Sellano (PG) n. 17, Codice Fiscale DTLFNC76R04D653X, identificato anche mediante carta d'Identità N. AZ 1116216;

2) Gianni Ditallevi, nato a Foligno (PG) il 22 maggio 1970 e residente a Civitella di Sellano (PG) nr. 20, avente codice Fiscale DTLGNN70E22D653C, identificato anche mediante carta d'Identità N. AV9707635;

3) Anna Pagliocchini, nata a Sellano (PG) il 28 gennaio 1945 e residente in Santa Maria degli Angeli (PG) in Via Giovanni Becchetti 89, Codice Fiscale PGLNNA45A68I585Y, identificato anche mediante carta d'Identità N. AU 9018054;

4) Donatella Giuliani, nata a Terni (TR) il 26 gennaio 1980 e residente a Perugia (PG) in Via del Prospetto n. 3, Codice Fiscale GLNDTL80A66L1170, identificata anche mediante carta d'Identità N. CA62990NQ

5) Nicola Bellezza, nato a Terni (TR) l'8 maggio 1982 e residente a Foligno (PG) in Via A. Mancinelli n. 18/A, avente codice Fiscale BLLNCL82E08L117S, identificato anche mediante carta d'Identità N. AT8908182;

6) Pamela Drigo, nata a Roma (RM) il 26 agosto 1971 e residente a Roma (RM) in Via Enrico Fermi N. 38 piano, interno 14, Codice Fiscale DRGPML71M66H501E, identificato anche mediante carta d'Identità N. AT8908182;

7) Daniele Andreani, nato a Terni (TR) il 5 ottobre 1973 e residente a Terni (TR) in Via Papa Benedetto Terzo, 20, Codice Fiscale NDRDNL73R05L117F, identificato anche mediante carta d'Identità N. CA52325BV;

Detti comparanti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono quanto segue.

Art. 1 I comparanti ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, Riforma del Terzo Settore) costituiscono l'Associazione con personalità giuridica di diritto privato denominata **"Ranch Gaucho Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale"**, in breve **"Ranch Gaucho ASD APS"**, di durata illimitata, munendola dei requisiti prescritti dalla disciplina del cd. Terzo Settore e della personalità giuridica, con conseguente evasione di quanto richiesto dall'art. 22 del Codice del Terzo settore, ed *in primis* l'attestazione del patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica fissato dall'art. 22; i comparanti si danno infatti atto che il munirsi di personalità giuridica comporta, tra altro, l'effetto di conseguire una autonomia patrimoniale perfetta : conseguentemente il patrimonio dell'ente diventerà completamente separato ed autonomo rispetto a quello personale degli associati e del Presidente, e di ogni obbligazione sociale risponderà solo il patrimonio dell'ente.

I comparanti dichiarano che l'associazione ora costituita non persegue alcuna finalità di lucro, è apolitica e apartitica, ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale nel settore sportivo, educativo, culturale e ricreativo prevalentemente in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri

associati e/o delle persone aderenti agli enti associati, ed in particolare svolge la propria attività con lo scopo principale di promuovere e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale attraverso l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività ricreative e non sportive che si praticano montando a cavallo in luoghi aperti quali borghi, montagne, colline, campagne e boschi, salvo altro, come meglio precisato nello statuto allegato sotto la **lettera "A"**
L'Associazione nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

Art. 2 Sede

Gli odierni soci fondatori individuano la sede del detto ente nel Comune di Sellano (PG) in Località Civitella di Sellano n. 17.

Art. 3 Gli organi dell'ente.

Gli organi dell'ente, sono indicati nell'art. 9 dello statuto allegato. I comparenti eleggono se stessi a componenti del Consiglio, per la durata di tre anni, e sono rieleggibili: quindi i sette componenti sono i medesimi comparenti : Francesco Diotallevi; Gianni Diotallevi; Anna Pagliocchini; Donatella Giuliani; Nicola Bellezza; Pamela Drigo; Daniele Andreani

Tutti i predetti nominati accettano la detta carica e dichiarano che nei loro confronti non esistono cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

I comparenti nominano Presidente dell'ente il Sig. Francesco Diotallevi.

Art. 4 PATRIMONIO MINIMO I SOCI SI DANNO ATTO che:

- ex art. 22 del Codice del Terzo Settore, ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, è necessario attestare e provare la sussistenza del patrimonio minimo o nella somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 (quindicimila), **oppure**, se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro" (art. 22, comma 4, Dlgs 3/07/2017 n. 117 - Codice del terzo settore), la quale relazione è stata effettuata come in appresso.

- il patrimonio dell'Associazione è costituito:

-- dal conferimento del diritto in godimento d'uso del Capitale Intellettuale denominato ALFASSA;

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;

- da eventuali erogazioni, eredità, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 4 Bis CONFERIMENTI

- a tali fini DI DOTAZIONE DEL PATRIMONIO minimo:

1), il SOCIO Signora Anna Pagliocchini versa all'ente € 1000 (mille) e dichiara espressamente che questa attribuzione patrimoniale è sottoposta alla condizione risolutiva del mancato legale riconoscimento dell'ente qui costituito; ottenuto il riconoscimento giuridico, l'Ente assegnatario entrerà definitivamente nel possesso e nel godimento di detta somma di denaro. Per essa comunque sarà cura del nominato rappresentante legale effettuare versamento su conto corrente bancario appositamente acceso a nome dell'associazione. Il nominato Presidente viene espressamente incaricato di eseguire ogni pratica necessaria per il riconoscimento della personalità giuridica in base alla normativa per gli Enti di Terzo Settore, per

ottenere la qualifica di Ente di Terzo Settore con l'iscrizione nell'apposito Registro.

2) il SOCIO Gianni Diotallevi conferisce il diritto di godimento d'uso del Capitale Intellettuale denominato ALFASSA, costituito da un insieme sinergico ed integrato di beni intangibili partecipati capaci di generare utilità differita nel tempo, quali:

- *Modello di Sviluppo*: un insieme di modelli, processi e procedure completamente interoperabili e decentralizzate in grado di generare valore attraverso le reti di relazioni e di conoscenze, i cui presupposti teorici sono rappresentati in un breve saggio depositato dal suo Fondatore, Gianni Diotallevi, in data 25/11/2019 ai fini della tutela del Copyright.

- *Capitale Organizzativo*: un insieme di strumenti di vendita ed applicazioni software che saranno decentralizzate (piattaforme Open Innovation) per informatizzare i propri processi di sviluppo;

- *Capitale Umano*: un programma di sviluppo di lungo periodo dedicato al turismo esperienziale ed emozionale, dal quale è possibile ricavare un insieme di progettualità integrate e best practice.

- *Capitale Relazionale*: un insieme di relazioni, costituite principalmente da imprese ed altri Enti con le quali sarà possibile stabilire delle partnership di reciprocità.

I soci si danno atto che al fine del sicuro approdo e di assicurare una valutazione oggettiva e veritiera del patrimonio dell'ente è obbligatoria la relazione giurata di un esperto, ed a tal fine è stato incaricato il revisore dei conti di cui appresso, iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, di redigere la relazione di stima degli elementi dell'attivo.

Da parte dei comparenti e da me Notaio, precisamente, si prende atto della Perizia di Stima Giurata fatta pervenire dalla Dott.ssa Katia Iacoviello, nata a Grottaminarda (AV) in data 17 aprile 1971, ivi residente in via Raffaello Sanzio n. 19, dalla quale si evince la presenza del patrimonio costituito da beni intangibili, come sopra conferiti dal socio Gianni Diotallevi, per un valore di stima pari a € 42.802,22 (quarantaduemilaottocentodue virgola ventidue)

Detta perizia è stata giurata in data odierna innanzi al giudice di pace di Mirabella Eclano (AV) con numero di reg. cronologico 333/2023 e r.g.a.a.s./perizie n. 13/2023, come da verbale unito a completamento della perizia a formare l'unico **allegato B**;

Da parte di tutti i soci e di me notaio, sulla base della perizia di cui appresso, SI ATTESTA che il patrimonio dell'associazione appena costituita è rappresentata dalla detta liquidità di € 1.000 (mille) e del valore dei beni conferiti per i detti **€ 42.802,22, e quindi per un valore totale di € € 43.802,22** (quarantatremilaottocentodue virgola ventidue). Quindi si ATTESTA da me Notaio e dai comparenti, che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 di € 15.000 (quindicimila).

ARTICOLO 5: Agli effetti della iscrizione di quest'atto a repertorio e per ogni altro effetto i comparenti dichiarano che il valore complessivo dei beni assegnati è di Euro **€ 43.802,22** (quarantatremilaottocentodue virgola ventidue)

Il funzionamento dell'associazione è retto anche dalle ulteriori norme di cui allo Statuto allegato ed i comparenti si riservano di rinviare ad una prossima assemblea degli aderenti la nomina dei componenti di altre eventuali cariche e la redazione dell'eventuale regolamento interno.

Art. 6) Le spese del presente atto sono a carico dell'ente in solido con ciascun comparente, chiedendo l'applicazione dei benefici fiscali di legge previsti ai sensi del Decreto legislativo

17/2017 (Codice del Terzo settore) (imposta di registro in misura fissa - esenzione da imposta di bollo art. 82)

Richiesto io Notaio, ho redatto il presente atto, del quale, unitamente agli allegati, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano. Scritto interamente da me Notaio per la maggior parte con mezzi meccanici, ed in piccola parte a mano, consta di due fogli, di cui sono occupate otto facciate fin qui, e viene sottoscritto in calce e a margine del foglio intermedio e degli allegati, alle ore venti. F.to.

Francesco Diotallevi,

Gianni Diotallevi

Anna Pagliocchini

Donatella Giuliani

Nicola Bellezza

Pamela Drigo

Daniele Andreani

GIAMPIETRO GALASSI notaio

(impronta del sigillo)

STATUTO della Associazione "Ranch Gaucho ASD APS"

Art. 1 Costituzione

1.1. È costituita l'Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato denominata "**Ranch Gaucho Associazione Sportiva Dilettantistica di promozione sociale**", in breve "**Ranch Gaucho ASD APS**" ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e, ove operativa, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, di associazione di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia.

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione al registro delle attività sportive dilettantistiche ed al Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Inoltre, si potrà affiliare annualmente, anche contemporaneamente, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. 1.4. Per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche l'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del consiglio direttivo.

1.5. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso dei Partecipanti alla organizzazione e all'attività della Associazione.

Art. 2 Sede 2.1. L'associazione ha la sede legale nel Comune di Sellano (PG) in provincia di Perugia (PG)

Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria.

Art. 3 Scopi e finalità dell'Associazione

3.1. L'associazione è apolitica e apartitica e svolge la propria attività con lo scopo principale di promuovere e valorizzare il proprio patrimonio ambientale e culturale attraverso l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività ricreative e non sportive che si praticano montando a cavallo in luoghi aperti quali borghi, montagne, colline, campagne e boschi.

3.2. L'associazione si configura come un ente senza scopo di lucro volto all'esclusivo perseguimento di finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale nel settore sportivo, educativo, culturale e ricreativo prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati.

3.3. L'Associazione nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

3.4. L'associazione è aperta a tutti, senza alcuna forma e discriminazione nell'accesso e nella vita associativa, nel rispetto delle convinzioni personali e ciascuno e le proprie attività sono rivolte ai soci, relativi familiari e terzi.

3.5. L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei vincoli di legge. La realizzazione di attività diverse da quelle di interesse generale viene deliberata dall'Organo amministrativo.

Art. 4 Attività 4.1. Per il conseguimento degli scopi sopracitati, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- Organizzare e gestire, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con particolare riferimento all'attività degli sport e/o, delle discipline sportive dell'equitazione di campagna incluse nell'elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 o successive modifiche e integrazioni.

Promuovere e sviluppare l'attività sportiva dilettantistica, amatoriale e ludico-ricreative (turismo equestre, trekking, ecc.) in ottica di promozione di valorizzazione del proprio patrimonio ambientale e culturale;

- Interventi Assistiti con Animali rivolti prevalentemente a persone disabili e/o in condizione di disagio sociale;
- La promozione della pratica dell'equitazione attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi non professionistici, ed ogni altra iniziativa utile per lo sviluppo e la diffusione di tale attività per la crescita personale, fisica e psicologica di soggetti con difficoltà.
- L'attuazione, anche in convenzione con l'Ausl e con le scuole del territorio, di progetti di intervento individuali o collettivi, di tipo socioeducativo, riabilitativo, ludico-sportivo a favore di minori e adulti disabili e/o in condizione di disagio, attraverso l'uso del cavallo, mediati da personale specializzato.

Tagliacofini Oleg *Ranella Drijs* *1* *Giuseppe Galassi*

- La realizzazione di percorsi di integrazione e di inclusione sociale di bambini e adulti anche in situazione di svantaggio familiare e/o sociale, tramite progetti legati al mondo agricolo e al mondo animale, con particolare predilezione per i cavalli.
 - L'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, come l'elaborazione di opuscoli, riviste, prontuari, libri e comunque ogni tipo di pubblicazione connessa all'attività equestre.
 - L'instaurazione di relazioni di cooperazione e collaborazione con Associazioni ed Enti che operino negli stessi campi con finalità simili o complementari, sia Nazionali che Internazionali.
 - Promuovere la cultura dell'amicizia, collaborazione, e solidarietà tra i membri, la gioia dello sport e del gioco di gruppo per favorire l'integrazione sociale e culturale anche tra le categorie più svantaggiate, favorendo l'integrazione e la coesione sociale;
 - organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, compresi pacchetti turistici esperienziali che mettano al centro il rapporto tra natura e cavallo.
- 4.2. L'Associazione potrà altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, in uno o più dei seguenti settori di interesse generale:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In particolare potrà realizzare direttamente o in coprogettazione in rete, la realizzazione di interventi di formazione professionale che servono a far interagire un gruppo di persone allo scopo di migliorarne la capacità di lavorare in squadra.
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - attività commerciali, produttive, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata;
 - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. q) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - Somministrazione di alimenti e bevande agli associati per promuovere la cultura della vita sana e dell'educazione alimentare, nonché la promozione dell'agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. s) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53,

Stampato

e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4.3. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

Art. 5 Patrimonio ed entrate dell'associazione 5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal conferimento del diritto in godimento d'uso del Capitale Intellettuale denominato ALFASSA;
- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, eredità, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

5.2. L'Associazione potrà perseguire le proprie finalità ed ogni altra attività strumentale, accessoria e connessa ritenuta idonea al perseguimento delle sue attività e finalità, grazie al conferimento del diritto di godimento d'uso del Capitale Intellettuale denominato ALFASSA, costituito da un insieme sinergico ed integrato di beni intangibili partecipati capaci di generare utilità differita nel tempo, quali:

- *Modello di Sviluppo*: un insieme di modelli, processi e procedure completamente interoperabili e decentralizzate in grado di generare valore attraverso le reti di relazioni e di conoscenze.
- *Capitale Organizzativo*: un insieme di strumenti di vendita ed applicazioni software che saranno decentralizzate (piattaforme Open Innovation) per informatizzare i propri processi di sviluppo;
- *Capitale Umano*: un programma di sviluppo di lungo periodo dedicato al turismo esperienziale ed emozionale, dal quale è possibile ricavare un insieme di progettualità integrate e best practice.
- *Capitale Relazionale*: un insieme di relazioni, costituite principalmente da imprese ed altri Enti con le quali sarà possibile stabilire delle partnership di reciprocità.

5.3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative e contributi degli associati;
- dei redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- contributi corrisposti da enti o amministrazioni pubbliche o private;
- ricavato di sottoscrizioni e raccolte fondi, da impegnare per il conseguimento dei fini statuari.
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

5.4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

5.5. È facoltà del consiglio direttivo di prevedere varie tipologie di quote, per nel rispetto del diritto di partecipazione attiva e passiva alla vita dell'associazione. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderirvi, e la quota annuale di iscrizione alla stessa, previa approvazione da parte dell'Assemblea.

5.6. I versamenti al fondo di dotazione iniziale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

5.7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

5.8. Le donazioni sono accettate dal consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.

5.9. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.

5.10. Il presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

5.11. Il patrimonio, nella sua totalità o in riferimento ad alcuni fondi o riserve, non può in nessun caso essere distribuiti tra i soci, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione sia imposta per legge o effettuata a favore di altro Ente del Terzo Settore.

5.12. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'associazione e vigila sui decrementi che il patrimonio dell'associazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile e dalle norme di autoregolamentazione.

ART. 6 Associati 6.1. Sono associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione. Nel caso in cui il Socio sia minorenne, il suo diritto di voto è espresso da chi ne esercita la responsabilità genitoriale sul medesimo.

6.2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

6.3. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

6.4. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. È deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

6.5. Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato dal Consiglio direttivo entro 60 giorni dalla deliberazione. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati - la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

6.6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

6.7. La qualifica di associato si perde per:

- recesso con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.

6.8. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6.9. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere gli eventuali contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 7 Diritti e doveri degli associati

7.1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.

7.2. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in assemblea per coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi sul libro soci;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo e indicate in apposita deliberazione preventivamente adottata;

7.3. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite agli associati e ai loro eredi;

mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

ART. 8 Volontariato e rapporti economici

8.1. L'associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari dell'associazione sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

8.2. I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

8.3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. e ii..

8.4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

8.5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 9 Organi dell'associazione

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

ART. 10 Assemblea degli associati

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale e iscritti da almeno 1 mese sul libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.

10.2. È possibile prevedere l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

10.3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un quinto degli associati.

10.4. L'Assemblea sono convocate almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

10.5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

- L'assemblea straordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti del comitato direttivo e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti del comitato direttivo;
- L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

10.6. L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio e l'Organo di controllo, ove previsto e quando obbligatorio in base alle disposizioni di legge vigenti;
- approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo, se presentato;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- approva le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

10.7. L'Assemblea straordinaria:

- elegge tra gli associati il Presidente dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

10.8. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 11 Consiglio direttivo

11.1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, incluso il Presidente e il Vice-Presidente, scelti in maggioranza dall'Assemblea. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

11.2 Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

11.3. Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo provvederà ad integrare la nomina con il primo dei candidati non eletti. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

11.4. Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

11.5. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

11.6. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- nomina il Vicepresidente tra i propri componenti;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;

- propone all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;
- Procede annualmente alla procedura di affiliazione dell'Associazione;
- Procede annualmente alla trasmissione dei Tesserati;
- Verifica che i regolamenti interni vengano emanati nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- individua le attività diverse del presente statuto e le propone all'Assemblea;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

11.7. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario sono conservati agli atti.

11.8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 Presidente e Vicepresidente

12.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

12.2. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dai componenti del consiglio direttivo.

12.3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dal Consiglio Direttivo, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.

12.4. Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sovrintendere a tutte le attività dell'associazione;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

12.5. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 13 Segretario e Tesoriere

13.1. Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività amministrative e gli compete:

- la redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- la cura della tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

13.2. Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività contabili e di cassa e gli compete:

- la cura della corretta tenuta delle scritture contabili;
- l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- la predisposizione del bilancio preventivo (se necessario) e consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 14 Salvaguardia del patrimonio

14.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'associazione.

14.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

ART. 15 Bilancio

15.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

15.2. Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei soci per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed eventualmente il bilancio sociale.

15.3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione dei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a Spese del richiedente.

ART. 16 Libri dell'associazione

16.1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;

Donato Galardi
Pogliorelli Oleg *Barbieri Oriano*

Di Stefano
Roberto

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- Il registro dei volontari.

16.2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, presentando richiesta al Segretario mediante posta elettronica certificata o raccomandata anche a mano. Il Segretario deve assicurare al socio l'accesso alla documentazione richiesta entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. La riproduzione della documentazione è concessa previa assunzione dell'impegno e non comunicare/diffondere dati personali ivi contenuti che potranno essere esclusivamente trattati per l'esercizio dei diritti associativi e per tutelare anche in sede giudiziaria la propria posizione di socio come gli interessi della stessa associazione, I costi di riproduzione restano a carico del richiedente.

ART. 17 Scioglimento e devoluzione dei beni

17.1. L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole della maggioranza.

17.2. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

17.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive sentita l'Autorità Competente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 Clausola compromissoria e norme di rinvio

18.1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri designati dall'Assemblea.

18.2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

18.3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto.

18.4. Il terzo arbitro sarà scelto di comune accordo con le parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Comitato Etico di ALFASSA.

18.5. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19 Legge applicabile 19.1. Il presente Statuto deve essere interpretato ed integrato alla luce delle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore, nelle sue disposizioni attuative, nelle disposizioni previste con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche e, in quanto compatibili, alla luce delle norme del Codice civile.

Francesco Diotallevi
Gianni Diotallevi
Anna Pagliocchini
Donatella Giuliani
Nicola Bellezza
Pamela Drigo
Daniele Andreani

Giampietro Galassi Notaio
(impronta del sigillo)

Giampietro Galassi



[illegible]